

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 dicembre 1981

fondata sui trattati, relativa alle attività della pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e adottata a titolo provvisorio, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria definitiva

(81/1052/CEE)

Il Consiglio si riferisce alla sua dichiarazione del 30 maggio 1980 relativa all'attuazione della politica comune della pesca ⁽¹⁾.

In attesa di una decisione in questo settore, tenendo conto della competenza esclusiva della Comunità in materia e degli obblighi che incombono agli Stati membri, quali definiti dalla Corte di giustizia, il Consiglio decide:

A decorrere dal 1° gennaio 1982, fino ad una decisione del Consiglio e al più tardi fino al 31 marzo 1982, gli Stati membri eserciteranno le loro attività di pesca in funzione dei cicli stagionali abituali, tenendo conto dei TAC proposti dalla Commissione in data 24 luglio 1981, nonché della frazione di tali TAC rimasta disponibile per la Comunità nel quadro dei suoi impegni con i paesi terzi.

Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

⁽¹⁾ GU n. C 158 del 27. 6. 1980, pag. 2.